

DECRETO 8 settembre 2005.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 26 marzo 2002, articolo 2, comma 4, relativo all'iscrizione della sostanza attiva glifosate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2002 di recepimento della direttiva 2001/99/CE del 20 novembre 2001, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali è compresa la sostanza attiva glifosate;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 26 marzo 2002 che stabilisce la presentazione entro il 1° luglio 2005 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva glifosate;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 26 marzo 2002 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato contenenti la sostanza attiva glifosate in quanto le imprese titolari delle autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosate elencati nell'allegato al presente decreto sono revocate in quanto le imprese titolari non hanno presentato il fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995 secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 26 marzo 2002, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita per sei mesi dalla data del presente decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2005

p. Il direttore generale: FERRI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti glifosate revocati per mancata presentazione del fascicolo conforme all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194:

	Prodotto	N°reg.	Data reg.	Impresa
1.	GOLDGLIF	9865	22/12/98	AGAN CHEMICAL MANUFACTURERS LTD
2.	GLIFO POP S	11017	25/09/01	AGRIMPORT S.P.A.
3.	FAST 360 SG	9090	20/01/97	AGROQUALITA' S.R.L.
4.	GLIF UP	8862	10/06/96	AGROSER S.R.L.
5.	GLISOL 304	8911	06/08/96	ALTHALLER ITALIA
6.	GLYFOGARDEN	9206	17/04/97	ARGCHEMICAL S.N.C.
7.	BIOGLYCE	9186	08/04/97	AUSTRITAL LTD
8.	GLYGRAN	10069	06/07/99	AUSTRITAL LTD
9.	QUICKLY	10978	12/07/01	CALLIOPE S.A.
10.	ERBINET 30	11250	19/03/02	CHEMIA S.P.A.
11.	BIOGLYF	11321	09/05/02	CHEMIA S.P.A.
12.	HERBACIDE	9426	02/12/97	COPYR S.P.A.
13.	EXACT	8509	30/04/94	ITAL AGRO S.R.L.
14.	SELEX	10068	06/07/99	ITAL AGRO S.R.L.
15.	VILURGLIF	9297	28/08/97	LABORATORIO BIOFARMACOTECNICO ITALIANO S.R.L.
16.	GLIPHOGAN DRY	8508	30/04/94	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.R.L.
17.	ROUNDUP BIOSEC	8200	16/03/93	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
18.	ROUNDUP ENERGY	7949	11/02/91	MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.P.A.
19.	SILGLIF SG	9879	07/01/99	OXON ITALIA S.P.A.
20.	PROGLYPHO 360	11176	05/02/02	PROTEMA S.R.L.
21.	SILGLIF	8440	16/11/93	SIAPA S.R.L.

	Prodotto	N°reg.	Data reg.	Impresa
22.	FLASHBACK	8671	31/01/95	SIAPA S.R.L.
23.	POLARIS	6971	04/03/87	SIPCAM S.P.A.
24.	BUGGY 72 DF	8158	30/12/92	SIPCAM S.P.A.
25.	BUGGY 240 SG	8920	06/08/96	SIPCAM S.P.A.
26.	BUGGY 360 SG	8972	25/10/96	SIPCAM S.P.A.
27.	BUGGY 360 GRANULI SOLUBILI	9685	14/07/98	SIPCAM S.P.A.
28.	BUGGY 72 SG	10405	22/03/00	SIPCAM S.P.A.
29.	BUGGY 36 SG	10407	22/03/00	SIPCAM S.P.A.
30.	BUGGY 24 SG	10408	22/03/00	SIPCAM S.P.A.
31.	BUGGY FL N.E.T	11691	19/06/03	SIPCAM S.P.A.
32.	BUGGY 800 SG N.E.T.	11898	27/10/03	SIPCAM S.P.A.
33.	NETGROUND 30	9204	10/04/97	SIVAM S.P.A.
34.	ERBISEC 10	7918	16/05/90	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.
35.	GLITER	8897	08/07/96	TERRANALISI S.R.L.
36.	PANTOX	8393	07/08/93	TERRANALISI S.R.L.
37.	TOTAL GLIFO	9122	29/01/97	TERRANALISI S.R.L.
38.	RAPIDO PRONTO USO	9230	09/05/97	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.
39.	GLIFOSEC	9868	22/12/98	ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.P.A.

05A09300